



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**146/2013**

**NOVEMBRE/7/2013 (\*)**

*14 Novembre 2013*

**GLI INFORTUNI OCCORSI,  
FINANCHE IN ALBERGO, DURANTE  
IL PERIODO DI MISSIONE E/O  
TRASFERTA, SONO PIENAMENTE  
INDENNIZZABILI SALVO IL CASO  
DEL C.D. "RISCHIO ELETTIVO".  
L'INAIL, CON LA CIRCOLARE N° 52  
DEL 23 OTTOBRE U.S., INDICA I  
CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI  
CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI**

# ***ALLORQUANDO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA VENGA EFFETTUATA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO ABITUALE.***

L'INAIL, con la circolare n° 52 del 23 ottobre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai casi di **infortunio occorso durante il periodo di missione e/o trasferta**, con particolare riferimento a quello verificatosi nel tragitto dalla abitazione del lavoratore o dall'albergo, al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

*In primis*, con il documento in commento, l'Istituto assicuratore evidenzia come l'impostazione originaria del **concetto di occasione di lavoro** abbia avuto un vero e proprio stravolgimento a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, se inizialmente il diritto alle prestazioni assicurative era condizionato al fatto che l'evento fosse ricollegabile ad un rischio specifico, man mano si è giunti all'attuale orientamento che **esclude l'indennizzo nel solo caso del c.d. "rischio elettivo"** correlato, cioè, ad una scelta arbitraria del lavoratore, del tutto estranea al rapporto di lavoro, che rappresenti, pertanto, causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.

In riferimento all'**infortunio in itinere**, l'INAIL sottolinea che, **affinché l'evento possa ritenersi indennizzabile, è necessario che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione.**

Pertanto, sono pienamente indennizzabili gli eventi verificatisi nel tragitto casa/lavoro nel caso in cui il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo

pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato ma, solo nel caso in cui il ricorso a quest'ultimo sia realmente necessario.

Alla luce di tali premesse, con la circolare n° 52/2013, l'Istituto si sofferma sui casi in cui l'infortunio avvenga in **missione** e/o in **trasferta**, precisando che, in tale eventualità, **l'abitazione**, e conseguentemente il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro, **non rappresenta una libera scelta del dipendente ma, ex adverso, è imposto dal datore di lavoro.**

Pertanto, l'evento infortunistico deve necessariamente essere connotato in modo differente.

Infatti, a parere dell'INAIL **la missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che, tutto ciò che accade nel corso della stessa, deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro dovendo, pertanto, escludersi i soli casi in cui l'evento traumatico sia ascrivibile unicamente ad un rischio diverso ed aggravato rispetto a quello "normale" individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.**

A tal fine è da escludere l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore in missione e/o trasferta:

- nel caso in cui l'evento si verifichi a seguito dello svolgimento di un'attività che non ha nessun legame funzionale con la prestazione lavorativa o le esigenze lavorative;
- nel caso di rischio elettivo in cui l'evento sia ascrivibile a comportamenti del lavoratore arbitrati e del tutto sconnessi dalla prestazione lavorativa.

**Pertanto, sono da considerarsi pienamente indennizzabili gli infortuni occorsi nel tragitto albergo/luogo di lavoro e finanche quelli avvenuti nella stanza d'albergo nella quale il lavoratore alloggia.**

A tal fine, **non vige, infatti, l'equiparazione con l'infortunio avvenuto presso l'abitazione privata del lavoratore** nel quale l'indennizzabilità è esclusa sulla base di due elementi:

- la difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione sia funzionale o meno all'attività lavorativa;
- il maggior controllo che la natura dei luoghi e la miglior conoscenza degli stessi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.

Nessuno dei due elementi è riscontrabile nella fattispecie del lavoratore in trasferta e/o missione, in quanto **il soggiorno in albergo è necessariamente connesso con l'attività lavorativa** ed il prestatore non ha il medesimo controllo dei rischi che ha nella propria abitazione.

*In nuce*, l'INAIL, con la circolare *de qua*, **ritiene meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o in trasferta dal momento di inizio della stessa e fino al rientro presso l'abitazione privata.**

Tale interpretazione, conclude l'Istituto, dovrà essere applicata per i casi futuri, per quelli attualmente in istruttoria e per le controversie amministrative o giudiziarie che non siano prescritte o passate in giudicato.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**  
**ED/FC/PA**